

## NORME COMPORTAMENTALI

**Art. 1** – Gli studenti entrano nella scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e al suono della campanella si recano ordinatamente nelle aule, evitando ogni comportamento rischioso e inadeguato.

**Art. 2** – Gli studenti che giungono a scuola in bicicletta, devono depositarla negli appositi spazi: la scuola non assume responsabilità di eventuali danni o furti.

**Art. 3** – Se lo studente, per validi motivi, dovesse uscire prima del termine delle lezioni, deve portare una richiesta scritta e firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

Scuola Secondaria: il dirigente Scolastico o un suo collaboratore controfirmerà tale richiesta; l'insegnante presente in classe annoterà l'ora di uscita sul giornale di classe.

Nella richiesta scritta i genitori devono indicare chi preleverà l'alunno.

Scuola Primaria: il genitore o chi ne fa le veci può prelevare l'alunno durante l'orario scolastico, previa compilazione dell'apposito modulo.

**Art. 3-bis** - I genitori degli alunni, o persona delegata, sono obbligati a prelevare gli alunni al termine delle lezioni scolastiche, **salvo loro diversa richiesta debitamente autorizzata**;

**Art. 3-ter** - In caso di impossibilità, i genitori, o persona delegata, dovranno immediatamente avvisare il personale della scuola frequentata dal proprio figlio per consentire di adottare i provvedimenti necessari alla sorveglianza.

**Art. 3-quater** - Gli insegnanti, coadiuvati dal personale ausiliario, vigileranno su un ordinato deflusso e affinché, all'uscita della scuola, nessun alunno resti abbandonato.

**Art. 3-quinquies** - Nel caso si verifichi quanto previsto all'art. 3-quater, il personale ausiliario tratterà l'alunno a scuola e, contestualmente, avviserà, telefonicamente, i genitori, utilizzando i dati a disposizione della scuola e segnalati dai genitori stessi.

**Art. 3-sexies** - Trascorsi venti minuti dopo il termine delle lezioni, non avendo avuto nessuna risposta dal genitore, il personale ausiliario avviserà la Polizia Locale e/o i Carabinieri per l'affidamento dell'alunno.

**Art. 3-septies** - Nel caso in cui si verificassero ripetutamente, e senza giustificazione, i casi di abbandono dell'alunno da parte dei genitori, il Dirigente Scolastico segnalerà il caso alle Autorità Competenti per i necessari provvedimenti a tutela del minore.

**Art. 4** – Tutte le assenze degli studenti devono essere giustificate su relativo modulo, libretto o diario, sottoscritto dal genitore o dall'esercente la patria potestà. L'insegnante della prima ora controfirmerà la giustificazione il mattino del rientro a scuola.

**Art. 5** – Lo studente sprovvisto di giustificazione, deve essere tenuto in classe, in attesa di eventuale comunicazione con la famiglia ed è comunque tenuto ad esibirla il giorno successivo.

**Art. 6** – In caso di ritardo, gli studenti possono entrare a scuola solo se accompagnati da uno dei genitori o da persona delegata che ne giustifichi il ritardo (scuola primaria) o comunque con una giustificazione scritta (scuola sec. I grado).

**Art. 7** – Per le lezioni di Educazione Fisica, gli studenti devono essere prelevati e accompagnati in palestra dal docente. Per ottenere l'esonero parziale o totale dalla disciplina, il genitore deve presentare un certificato medico e domanda in carta semplice. Lo studente è esonerato solo dalle lezioni pratiche.

**Art. 8** – Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento educato, assumendo atteggiamenti che non rechino disturbo o danno alcuno a sé e agli altri durante tutta la giornata scolastica, compreso il momento della mensa (si veda il regolamento mensa dettagliato), a rispettare strutture ed attrezzature, a ridurre al minimo i rumori, ad utilizzare gli appositi cestini per i rifiuti.

**Art. 9** – Se gli studenti provocano danni, per comprovata incuria o dolo, all'altrui persona o alle strutture scolastiche, i loro genitori sono tenuti a risarcire la Scuola e gli alunni o gli operatori scolastici danneggiati nei propri averi.

**Art. 10** – Durante le ore di lezione, gli studenti non si allontanano dall'aula senza il permesso degli insegnanti e possono, con il loro consenso, accedere ai servizi in qualsiasi momento.

**Art. 11** – Gli studenti portano a scuola solamente il materiale occorrente per lo svolgimento delle attività del giorno, avendo cura di controllare, con l'aiuto dei genitori, che il peso dello zaino non superi 1/7 del proprio peso corporeo.

**Art. 12** – Agli studenti non è consentito a scuola, tranne per finalità didattiche e con la supervisione del docente, l'uso di **cellulari e smartphone**. In caso di necessità, alunni e genitori faranno riferimento al telefono della scuola. In caso di non rispetto della norma, l'insegnante è autorizzato ad applicare quanto disposto dalla L. 71/2017

**Art. 12 bis** Nel caso in cui si verificassero condotte riferibili ed atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato con relativo intervento degli Organi Competenti) il Dirigente Scolastico informerà tempestivamente le famiglie ovvero i tutori degli studenti coinvolti (L. 71/2017, art. 5, c.1)

**Art. 12 ter-** Altrettanto vietato e sanzionabile, sia per tutto il personale sia per gli studenti, è il **fumo** nei locali scolastici e anche nelle pertinenze esterne, così come l'uso di sigarette elettroniche nei locali chiusi (DL 104/2013, art. 4 e norme precedenti)

**Art. 13** – Gli studenti sono tenuti ad usare correttamente il materiale scolastico occorrente, con particolare riguardo al diario o libretto delle comunicazioni scuola/famiglia, richiedendo ai genitori la firma sugli avvisi cartacei consegnati.

**Art. 14** – In caso di assenza, sono tenuti ad informarsi presso i compagni riguardo i compiti e le lezioni assegnati.

**Art. 15** – Gli alunni della scuola primaria, durante lo svolgimento delle attività didattiche, indossano il grembiule.

Quanto sopra verrà attuato tenendo conto delle proposte che il Collegio dei Docenti formulerà al Dirigente Scolastico.

Gli spostamenti di alunni ad altre classi, nel corso dell'anno scolastico, potranno avvenire solo per gravi e documentati motivi.

## **REGOLAMENTO DISCIPLINARE**

### **PRINCIPI GENERALI**

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Gli studenti perciò sono tenuti ad osservare i regolamenti dell'Istituto e quanto contenuto nel presente Statuto. La loro violazione è sanzionata dal vigente regolamento disciplinare.

Vengono considerati particolarmente gravi tutti gli episodi che comportino qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

### **MANCANZE DISCIPLINARI**

Costituiscono gravi mancanze disciplinari:

- esprimersi in modo arrogante o utilizzando un linguaggio scurrile;
- imbrattare l'ambiente scolastico, danneggiare arredi, strumenti e attrezzature didattiche della scuola;
- danneggiare il materiale dei compagni;
- mancare di rispetto alla religione, alla cultura, alle caratteristiche etniche o individuali di docenti, compagni e personale della scuola;
- assumere comportamenti che ostacolano il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni
- esercitare qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica atta ad intimidire compagni o a limitarne la libertà personale

- esercitare forme di CYBERBULLISMO, pressione fisica e/o psicologica messe in atto attraverso i mezzi informatici nei confronti dei compagni. Come da L. 71/2017, art. 1, c.2, per cyberbullismo si intende "*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*".
- commettere furti o altri reati.

### **SANZIONI**

Le sanzioni sono sempre temporanee, commisurate alla gravità del comportamento e decise in base al principio di ciò che è più opportuno per la personalità del soggetto.

Le sanzioni si ispirano, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e all'attivazione di adeguate e mirate azioni di carattere educativo e costruttivo.

Tra le sanzioni disciplinari si annoverano l'ammonizione, la sospensione dalle lezioni, la esclusione dalla partecipazione ad un viaggio d'istruzione.

### **AMMONIZIONE**

L'ammonizione scritta è il provvedimento più lieve e potrà essere attribuita sia dai docenti che dal Dirigente Scolastico o da chi lo sostituisce.

L'ammonizione scritta è data previa istruttoria sui fatti oggetto del provvedimento, secondo la seguente procedura:

- annotazione scritta sul diario o sul libretto personale;
- convocazione della famiglia;
- annotazione sul registro di classe e intervento diretto del Dirigente Scolastico nei casi più gravi.

### **SOSPENSIONE**

La sospensione si applica solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari per un periodo da 1 a 15 giorni.

L'attribuzione della sospensione è di competenza del Consiglio di Classe che viene convocato mediante richiesta del dirigente o di chi lo sostituisce.

Il procedimento inizia con la delibera del Consiglio di Classe.

Nel periodo di allontanamento, per quanto possibile, si manterrà un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

### **ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AD UN VIAGGIO D'ISTRUZIONE**

L'esclusione dalla partecipazione ad un viaggio d'istruzione è una sanzione disciplinare che si applica anch'essa in caso di gravi e reiterate infrazioni.

La sua attribuzione è di competenza del Consiglio di Classe convocato mediante richiesta del dirigente o di chi lo sostituisce.

Il procedimento inizia con la delibera del Consiglio di Classe.

Durante il/i giorno/i in cui viene effettuato il viaggio d'istruzione l'alunno è tenuto a frequentare regolarmente le lezioni a scuola in altre classi del plesso.

### **PROCEDIMENTO**

Il Consiglio di classe, prima di sanzionare il comportamento scorretto, deve convocare lo studente, invitandolo ad esporre le proprie ragioni.

Di volta in volta, valuterà se acquisire prove testimoniali.

Per ogni delibera verrà steso verbale da parte di un docente designato.

Copia di tale verbale viene allegata al fascicolo personale dello studente.

La votazione della sanzione avviene a scrutinio palese.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

### **CONVERSIONE DELLE SANZIONI**

Il Consiglio di Classe (Organo Collegiale di Disciplina) deve offrire allo studente la possibilità, dopo aver sentito i genitori, di convertire la sanzione in attività utili alla comunità scolastica.

La definizione di tali attività è valutata di volta in volta in base alla disponibilità di assistenza da parte dei docenti durante il loro espletamento e in base alla congruità tra la sanzione e le attività sostitutive.

L'Organo Collegiale di Disciplina, dopo aver sentito i genitori, può decidere la sanzione economica a seguito dei danni arrecati o l'obbligo del ripristino in base al principio della riparazione del danno.

L'Organo di Disciplina può decidere l'obbligo per lo studente di frequentare le lezioni, anche in caso di sospensione, sia per motivi sociali che formativi.

### **IMPUGNAZIONI E RICORSI**

Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'**Organo di Garanzia** appositamente istituito all'interno della scuola, che decide nel termine di dieci giorni.

Contro le violazioni del regolamento di cui al D.P.R. 235/07, recepite dal presente regolamento d'istituto, è ammesso reclamo al Direttore dell'ufficio scolastico della Lombardia che decide, sentito il parere di un apposito organo di garanzia regionale.

### **ORGANO DI GARANZIA**

l'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico o da chi lo sostituisce ed è costituito da due genitori (eletti dal consiglio d'istituto), due insegnanti (scelti dal collegio docenti) e un rappresentante del personale non docente.

Dopo ogni convocazione sarà steso un verbale da parte di un Segretario, nominato di volta in volta. La votazione avviene a scrutinio palese. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il ricorso all'Organo di Garanzia è possibile, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, contro i provvedimenti disciplinari entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.

L'Organo di Garanzia può inoltre elaborare e proporre modifiche al Regolamento e prendere in esame le proposte in tal senso presentate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.

### **CONVOCAZIONE**

La convocazione dell'Organo di Disciplina (Consiglio di Classe) e dell'Organo di Garanzia è scritta ed avviene entro e non oltre 3 giorni dalla data richiesta.

## **INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DISCIPLINARE SULLA BASE DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI**

Il presente Regolamento è emanato in armonia con i principi generali dell'Ordinamento giuridico del Sistema scolastico italiano, dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998), del suo aggiornamento (DPR 235/2007), del Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche (DPR 275/1999) e, per quanto riguarda bullismo e cyberbullismo, della L. 71/2017.

### **Art. 1 – Premessa**

- La scuola persegue, tra i suoi obiettivi educativi, l'acquisizione di un comportamento rispettoso di se stessi, degli altri e delle cose, il rafforzamento dell'autocontrollo e del senso di responsabilità.
- La scuola inoltre, come ogni sistema complesso, presuppone l'esistenza e il rispetto di regole organizzative e di rapporti interpersonali che costituiscono la base di una convivenza civile.
- In questo contesto gli alunni sono guidati a prendere progressivamente coscienza delle regole e dei doveri che la convivenza impone e questo percorso di interiorizzazione costituisce una parte significativa del progetto formativo dell'Istituto.

- Ai sensi del D. Lgs. 62/2017, “*La scuola determina, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi degli studenti in coerenza con quanto previsto dal regolamento di Istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio*”.

## **Art. 2 – Principi generali**

- La responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere invitato ad esporre le proprie ragioni e senza che ne sia stata riconosciuta la diretta responsabilità.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
- L'alunno è tenuto ad attenersi alle regole stabilite come dimostrazione di una corretta collocazione all'interno del sistema scolastico e di un processo educativo in evoluzione.
- Le inadempienze e le trasgressioni degli alunni sono da interpretare come segnali di inadeguata consapevolezza dei propri doveri e di scarso senso di responsabilità e richiedono un puntuale e tempestivo intervento da parte dei docenti che, in collaborazione con la famiglia, cercheranno di rimuovere le cause che le hanno prodotte.
- Pur ammettendo la responsabilità dei comportamenti nelle mancanze disciplinari, prevale la considerazione che il minore presenta margini di sviluppo e potenziali educativi non ancora realizzati che possono essere trattati per un orientamento positivo delle sue risorse anche attraverso la sanzione.
- I provvedimenti disciplinari si prefiggono di far comprendere allo studente il senso e la portata della risposta istituzionale al suo comportamento; hanno finalità educative e devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità, sviluppando il principio della consapevolezza. Mirano altresì al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- Le sanzioni da applicare ai diversi tipi di trasgressione alle regole convenute devono sempre essere temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate all'attivazione di adeguate e mirate azioni di carattere educativo e costruttivo, nonché al principio della riparazione del danno e, se possibile, al risarcimento dello stesso.
- La scuola ritiene essenziale il coinvolgimento della famiglia, soprattutto nelle gravi violazioni; qualsiasi ammonizione scritta e non solo le sanzioni più gravi vengono comunicate allo studente e alla famiglia.
- Nelle violazioni disciplinari ciascuno studente è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
- Quando più studenti concorrano in una violazione disciplinare ciascuno di essi soggiace alla sanzione stabilita distinguendo, per quanto possibile, la posizione di chi ha promosso o diretto l'attività di gruppo e quella di chi ha svolto un ruolo marginale.
- In generale non sono ammesse sanzioni collettive. E' ammesso, comunque, un risarcimento di un danno arrecato all'amministrazione o a terzi da parte di una classe o di un gruppo di studenti, qualora non si riuscisse ad individuare i responsabili.
- Allo studente sospeso è offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica per meglio responsabilizzarlo ed evitare la ripetizione della mancanza.
- Nei periodi di allontanamento dalla scuola deve essere previsto un rapporto con lo studente sia per tenerlo al corrente delle attività in svolgimento sia per predisporre il rientro nella comunità scolastica.
- Nell'individuazione del tipo e nell'entità della sanzione si deve tenere conto di tutte le circostanze e, in ogni caso, della situazione personale dello studente.
- La valutazione del comportamento espressa collegialmente dai docenti si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dallo studente e concorre alla valutazione complessiva dello studente stesso. Fermo restando quanto previsto dal DPR 249/1998 (*Statuto delle studentesse e degli studenti*, relativamente alla scuola sec. I grado) per situazioni eccezionali, di particolare gravità, nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (D. Lgs. 62/2017, artt. 1-2, *passim*).

### Art. 3 – Comportamenti che configurano mancanze disciplinari e sanzioni applicabili

Comportamenti sanzionabili	Sanzioni applicabili
Ritardi ripetuti giustificati	Richiamo verbale da parte del docente.
Ripetute assenze giustificate	Richiamo verbale da parte del docente.
Assenze o ritardi non giustificati per più giorni	Ammonizione scritta sul registro (docenti)
Mancanza del materiale occorrente	Ammonizione scritta sul registro (docenti)
Non rispetto delle consegne a casa	Ammonizione scritta sul registro (docenti)
Non rispetto delle consegne a scuola	Ammonizione scritta sul registro (docenti)
Danneggiamento intenzionale o appropriazione indebita del materiale altrui	Ammonizione scritta su registro (DS e docenti)
Non rispetto dell'ambiente e di se stessi, con utilizzo di sostanze improprie e/o autodanneggiamento	Ammonizione scritta su registro (DS e docenti), se necessario con testo riservato conservato agli atti ed inviato alla famiglia
Disturbo delle attività didattiche	Ammonizione scritta su registro (DS e docenti)
Non rispetto delle regole di sicurezza in ambiente scolastico o extrascolastico	Ammonizione scritta su registro (DS e docenti)
Non rispetto delle regole di convivenza civile nei momenti non strutturati (intervallo, uscite, mensa) ed eventuale allontanamento dall'attività.	Ammonizione scritta su registro; sospensione dall'attività (DS e docenti)
Utilizzo improprio di materiale non didattico durante lo svolgimento dell'attività scolastica	Ammonizione scritta su registro con sequestro del materiale non didattico (DS e docenti)
Abbigliamento/ linguaggio impropri	Ammonizione scritta su registro (DS e docenti)
Falsificazione di firma, manomissione del libretto o del diario scolastico	Ammonizione scritta su registro di classe e convocazione dei genitori (DS e docenti)
<b>Uso improprio e non didattico di cellulari, smartphone e altri dispositivi elettronici</b>	<b>Segnalazione al referente d'istituto per il cyberbullismo; ammonizione scritta su registro di classe e convocazione dei genitori (DS e docenti); eventuali più gravi sanzioni secondo il disposto della L. 71/2017</b>
Linguaggio gravemente offensivo verso gli altri	Sospensione dalle lezioni e/o attività didattiche particolari (C. di cl.) fino a 15 giorni. <b>(1)</b>
Violenze psicologiche verso gli altri	Sospensione dalle lezioni e/o attività didattiche particolari (C. di cl.) fino a 15 giorni. <b>(1)</b>
Violenze fisiche verso gli altri	Sospensione dalle lezioni e/o attività didattiche particolari (C. di cl.) fino a 15 giorni. <b>(1)</b>
Violenze fatte in gruppo	Sospensione oltre 15 giorni e esclusione dallo scrutinio finale (C.I.) <b>(1)</b>
Reati gravi (furto, spaccio di sostanze stupefacenti, incendio, danneggiamenti dolosi)	Sospensione oltre 15 giorni ed esclusione dallo scrutinio finale (C.I.). Denuncia all'autorità competente ed eventuale pagamento dei danni. <b>(1)</b>

**(1)** In questi casi è possibile decidere di sostituire la sospensione dalle lezioni con la sospensione dal viaggio d'istruzione.

- Il suddetto sistema di provvedimenti disciplinari è applicabile a tutti i momenti in cui si articola l'attività scolastica. L'ingresso e l'uscita dalla scuola, l'intervallo, la mensa, i trasferimenti tra aule diverse, le attività sportive, le attività extra-curricolari vanno considerati, a tutti gli effetti, attività scolastiche e in quanto tali sono sottoposti alle suddette prescrizioni. In assenza di libretto, lo strumento comunicativo con la famiglia può essere il diario, il quaderno o altro (per es. lettera protocollata).

- In caso di **recidiva**, viene applicata la sanzione di grado superiore.

#### **Art. 4 – Interventi educativi correttivi**

La scuola, per valorizzare il momento della riflessione personale e della consapevolezza delle conseguenze di eventuali comportamenti che configurano mancanze disciplinari, può adottare, oltre ai provvedimenti disciplinari elencati, i seguenti interventi educativi correttivi:

- richiesta di colloquio con la famiglia
- consegna da svolgere in classe e/o a casa
- invito alla riflessione
- scuse formali
- proposta di attività finalizzate al ripristino di eventuali danni cagionati a materiali e strutture o attività in favore della comunità scolastica (pulizia degli ambienti, riordino di materiali).

#### **Art. 5 - Procedura**

- Prima di sottoporre uno studente a sanzione disciplinare si deve provvedere a contestargli l'addebito con chiarezza e precisione e ad invitarlo ad esporre le sue ragioni ed eventuali elementi o testimonianze di prova a discolpa.
- Se le giustificazioni addotte sono ritenute valide non si dà corso al provvedimento disciplinare. In caso contrario viene emesso il provvedimento individuando la sanzione adeguata in base alla gravità. Comunque, viene convocato il Consiglio di classe che deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, fatto salvo il dovere di astensione, qualora faccia parte dell'organo il genitore dell'alunno da sanzionare.
- Quando si prevede l'allontanamento dalla scuola, lo studente è invitato a comparire personalmente e, per sua garanzia, a farsi assistere da un familiare. Nell'occasione può presentare le sue difese anche per iscritto.
- Nel caso di sanzione di competenza del Consiglio di classe, le decisioni sono prese, con votazione palese e a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
- Il provvedimento sanzionatorio deve essere adeguatamente motivato, comunicato integralmente allo studente e alla famiglia e deve riportare l'indicazione delle forme e dei termini d'impugnazione.
- Se le mancanze disciplinari sono commesse durante le sessioni di esame, le sanzioni disciplinari sono inflitte dalla Commissione giudicatrice e possono interessare anche i candidati esterni.

#### **Art. 6 - Ricorso**

- Avverso le sanzioni irrogate, è ammesso ricorso, da parte dei genitori dello studente, entro gg. 15 dalla comunicazione della loro irrogazione, all'**Organo di garanzia interno** all'Istituto.
- Tale Organo è individuato nella **Giunta esecutiva** del Consiglio di Istituto. I componenti potrebbero essere sostituiti da altri membri del C.d.I. (medesima componente interessata) in caso di incompatibilità (es: genitore al cui figlio sia stata erogata la sanzione, sostituito da altro genitore; oppure docente, membro del C.d.C. che ha deliberato la sanzione, sostituito da altro docente). Le deliberazioni saranno valide se prese a maggioranza dei votanti anche in presenza di astenuti.
- Il ricorso, per iscritto, deve contenere gli estremi del provvedimento, una sommaria esposizione dei fatti, le ragioni su cui è fondato ed, eventualmente, le prove testimoniali o documentarie a favore.
- Lo studente può personalmente presentarsi, assistito da un genitore davanti all'Organo di garanzia nel giorno e nell'ora che gli saranno indicati per la discussione del ricorso.
- L'Organo di garanzia può respingere il ricorso o accoglierlo, annullando gli effetti della sanzione in tutto o in parte oppure modificarla per tipo ed entità ma in senso più favorevole allo studente. La decisione è presa per iscritto, con votazione palese e a maggioranza.
- In caso di parità prevale il voto del Presidente. La decisione è definitiva.

